



# Studio Sarragioto

Dottori commercialisti \* Revisori legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 14 del 12/09/2017



## **LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO 2017)**

### **Riferimenti normativi:**

- Art. 21, D.L. 78/2010
- Art. 4, comma 1, D.L. 193/2016
- Risoluzione 87/E/2017, Agenzia delle Entrate
- Comunicato stampa n. 147 del 1° settembre 2017, Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (di recente modificato dall'articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016) dispone l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati "di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ... ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni".

Lo spesometro non viene più trasmesso su base annuale come in passato, ma diventa uno "spesometro trimestrale".

### **SCADENZA**

Originariamente la normativa prevedeva che la comunicazione telematica avvenisse entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, **esclusivamente per l'anno 2017, la trasmissione dei dati delle fatture sarà su base semestrale e le rispettive scadenze sono:**

- **il 28 settembre 2017** (termine prorogato rispetto al 16 settembre 2017), per il primo semestre dell'anno 2017;
- **il 28 febbraio 2018**, per il secondo semestre dell'anno 2017.

A partire dall'anno d'imposta 2018 la comunicazione verrà effettuata su base trimestrale.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

I contribuenti interessati dall'invio dello "spesometro" sono **tutti i soggetti passivi IVA** (imprese / lavoratori autonomi) e quindi anche:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali / agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;



- i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72;

## **SOGGETTI ESONERATI**

Sono **esonerati** dall'adempimento:

- i **contribuenti forfetari** ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- i **contribuenti minimi** ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
- le pubbliche amministrazioni;
- i contribuenti che hanno aderito all'invio telematico di ogni fattura attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane di cui all'art. 9, DPR 601/73.

**N.B.:** i contribuenti che applicano il **regime forfetario** ex Legge n. 398/91 **devono invece inviare i dati delle fatture emesse.**

## **LE OPERAZIONI DA COMUNICARE**

L'obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali c'è obbligo di emissione della fattura a prescindere dall'importo (l'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo). Rientrano quindi anche:

- le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del **reverse charge** (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i destinatari sono tenuti a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario per conto del fornitore;
- le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
- le **triangolari UE** ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA;

I dati vanno inviati telematicamente esclusivamente in forma **analitica**, per cui la comunicazione dovrà necessariamente contenere:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione (codice Paese, codice fiscale, partita IVA, ragione sociale/cognome e nome);
- numero e data della fattura;
- base imponibile, aliquota IVA e relativa imposta;
- tipologia dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la trasmissione dei dati deve avvenire "**per competenza**", per cui:

- per le fatture emesse rileva la data di emissione e vanno inviate quelle aventi data che va dal giorno 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017. I dati delle fatture emesse vanno inviati a prescindere dalla loro annotazione, sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- per le fatture e bollette doganali ricevute, registrate nel registro IVA acquisti, rileva la data di registrazione (vanno inviate anche quelle ricevute da contribuenti minimi e forfetari).

Devono essere trasmessi anche i dati delle note di variazione ed in caso di fatture cointestate a più soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno di essi.

**N.B.:** con la presente comunicazione è venuto meno l'obbligo di inviare i dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio, nonché la comunicazione degli acquisti di beni dal San Marino e la comunicazione Black List.

## **LE OPERAZIONI ESCLUSE**

Pur essendo operazioni in campo IVA restano escluse dall'obbligo comunicativo i dati relativi alle schede carburante, non essendo fatture, agli scontrini ed alle ricevute fiscali.

Sono esonerate anche le fatture, emesse e ricevute, inviate in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

Si invitano i Gentili Clienti che gestiscono in proprio la contabilità aziendale a contattare per tempo le *software house*, per riuscire ad elaborare nei tempi utili il file secondo il tracciato ministeriale, che dovrà essere spedito telematicamente all'Agenzia delle Entrate.  
Per coloro che vogliono affidare allo Studio tale adempimento, al fine di poter organizzare adeguatamente la scadenza, si chiede cortesemente di far avere allo Studio il file secondo il tracciato ministeriale, **entro il giorno 18/09/2017**.

Per chi invece volesse effettuare la comunicazione in maniera autonoma, si fanno presenti le seguenti considerazioni.

### **1) TIPO DOCUMENTO**

Ad ogni tipologia di documento andrà associato un codice come esposto nella seguente tabella:

<b>Tipologia documento</b>	<b>Codice</b>
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura di acquisto IntraUE beni	TD10
Fattura di acquisto IntraUE servizi	TD11

Per le fatture IntraUE si consideri che:

- in caso di nota di credito, va utilizzato il codice TD04;
- in caso di fattura sia di cessione beni che prestazione di servizi, bisogna individuare quale delle due categorie è prevalente nella scelta del codice.

### **2) NATURA DELL'OPERAZIONE**

Il campo "natura" per le fatture emesse e ricevute va compilato, in alternativa al campo "imposta", quando nella fattura non è stata applicata l'IVA. Si vedano i codici in tabella:

<b>Tipologia operazione</b>	<b>Codice</b>
Esclusa ex art. 15 DPR 633/72	N1
Non soggetta IVA	N2
Non imponibile	N3
Esente	N4
Ex art. 74-ter DPR 633/72	N5
Reverse charge	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento IVA	N7

### **3) MODALITA' DI INVIO**

La trasmissione dei dati va effettuata in via telematica utilizzando un file in formato .xml firmato / sigillato elettronicamente al fine di garantirne l'origine e l'integrità.

## **SANZIONI**

In caso di omesso o errato invio della comunicazione in esame è applicabile la sanzione di Euro 2 per fattura, fino ad un massimale di Euro 1.000 per trimestre. Se l'invio, o la correzione, avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione si abbassa ad Euro 1 per fattura, fino ad un massimo di Euro 500 per trimestre.

E' possibile regolarizzare l'omessa o errata comunicazione, con la possibilità di ridurre le sanzioni, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 12 settembre 2017

*Studio Sarragioto*  
*Cipriani Sarragioto*